

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 553

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2006

Concessione di amnistia e indulto

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di un provvedimento di amnistia e indulto, a sedici anni dall'ultimo intervento adottato dal legislatore (attraverso i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, e 22 dicembre 1990, n. 390), è divenuta sempre più pressante e ineludibile, anche per effetto della mancata adozione, nel corso della scorsa legislatura, di misure idonee a incidere strutturalmente sulla situazione di gravissimo e progressivo deterioramento delle condizioni di sovraffollamento degli istituti penitenziari.

Nessun significativo effetto deflativo sulla popolazione carceraria è stato infatti determinato dal cosiddetto «indultino» (legge 1° agosto 2003, n. 207). Lungi dal configurarsi come un indulto - per il quale sarebbe occorso un procedimento di approvazione rafforzato, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione - quella legge recava una mera sospensione condizionata della parte finale della pena detentiva, alla quale ha in concreto potuto accedere solo un numero limitatissimo di detenuti.

La popolazione carceraria è dunque rimasta - come più volte denunciato dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione in occasione delle inaugurazioni dell'anno giudiziario - largamente al di sopra dei livelli massimi di capienza strutturale degli istituti penitenziari. Si sono così determinate conseguenze drammatiche per le condizioni d'igiene e di sicurezza nei penitenziari, che espongono a rischi e disagi rilevanti anche il personale di vigilanza e di assistenza, già largamente sottodimensionato.

È evidente come questa situazione denunci l'assoluta incompatibilità dell'attuale regime detentivo con le finalità di recupero sociale ed effettivo reinserimento dei detenuti nella

vita sociale e produttiva della collettività. Tale situazione si è accentuata anche per la mancata attuazione della legge 22 giugno 2000, n. 193, che aveva introdotto un'evoluta disciplina dell'inserimento lavorativo dei detenuti, rimasta nella XIV legislatura priva delle necessarie risorse finanziarie.

Il presente disegno di legge intende rispondere a tale emergenza attraverso la concessione di un'amnistia fino alla pena massima di quattro anni e con la concessione di un indulto nella misura di due anni.

Naturalmente, si tratta di un provvedimento che fa fronte all'emergenza in attesa di riforme strutturali del sistema giudiziario.

Infine, a sollecitare l'attenzione delle istituzioni sullo stato di allarmante degrado nelle condizioni di vita dei detenuti era stato, con parole di caldo richiamo alla solidarietà e al rispetto per la dignità dell'uomo, Papa Giovanni Paolo II, in visita al Parlamento nel mese di novembre 2002. Nel discorso pronunciato alle Camere in quell'occasione, era stata infatti evocata l'opportunità di un «segno di clemenza» da parte delle istituzioni, quale chiara manifestazione di sensibilità che non avrebbe mancato di stimolare, presso i detenuti, un «impegno di personale recupero in vista di un positivo reinserimento nella società».

Quel richiamo, che pure aveva allora incontrato un larghissimo apprezzamento presso le forze politiche, è rimasto a tutt'oggi completamente disatteso.

In tal senso, la sollecitata approvazione del presente disegno di legge costituirebbe anche un modo per corrispondere, ancorché tardivamente, ad un richiamo alto e autorevole all'istanza morale di solidarietà e tutela della dignità umana.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

CONCESSIONE DELL'AMNISTIA

Art. 1.

(Amnistia)

1. È concessa amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;

c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 336, primo comma (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 dello stesso codice o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

2) 588, secondo comma (riσα), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

3) 640, secondo comma (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), dello stesso codice;

d) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudi-

ziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;

e) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e alla detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente.

2. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

Art. 2.

(Esclusioni oggettive dall'amnistia)

1. L'amnistia non si applica:

a) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

b) ai reati previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia;

c) ai reati commessi in occasione di calamità naturali, approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per far fronte alla calamità, risarcirne i danni e portare sollievo alla popolazione e all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;

d) ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro secondo del codice penale, quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai

conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;

e) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

- 1) 371 (falso giuramento della parte);
- 2) 371-*bis* (false informazioni al pubblico ministero);
- 3) 371-*ter* (false dichiarazioni al difensore);
- 4) 374 (frode processuale);
- 5) 377 (subornazione);
- 6) 378 (favoreggiamento personale);
- 7) 385 (evasione);
- 8) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive); tale esclusione non si applica ai minori degli anni diciotto;
- 9) 424 (danneggiamento seguito da incendio);
- 10) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
- 11) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
- 12) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
- 13) 452, primo comma, numero 3), e secondo comma (delitti colposi contro la salute pubblica);
- 14) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
- 15) 478 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
- 16) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
- 17) 501-*bis* (manovre speculative su merci);
- 18) 521 (atti di libidine violenti), in relazione all'articolo 520;
- 19) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro;

20) 610 (violenza privata), nelle ipotesi di cui al secondo comma;

21) 644-*bis* (usura impropria);

22) 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);

23) 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);

f) ai reati previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi, di cui al titolo XI del libro V del codice civile;

g) ai reati previsti:

1) dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano violati i vincoli di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma del medesimo articolo;

2) dall'articolo 674 del codice penale (getto pericoloso di cose);

3) dagli articoli 9, 10, 14, 14-*bis*, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

4) dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 485;

5) dagli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

6) dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 97;

7) dagli articoli 59 e 60 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;

8) dall'articolo 9, sesto e settimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni;

9) dagli articoli 50, comma 2, 51, 51-*bis*, 53 e 53-*bis* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

10) dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;

11) dall'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

12) dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;

13) dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e successive modificazioni;

14) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

15) dall'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;

16) dagli articoli 3 e 10, sesto, ottavo, nono e decimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi previste dai commi sesto e ottavo dello stesso articolo 10, debba ritenersi di lieve entità per la qualità e il numero limitato delle armi;

17) dagli articoli 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180 e 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni della presente legge, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.

Art. 3.

*(Computo della pena
per l'applicazione dell'amnistia)*

1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 4) e 6), del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 583 e 625, primo comma, numeri 1) e 4), seconda parte, del codice penale, nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia, la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale;

e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del co-

dice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

Art. 4.

(Rinunciabilità dell'amnistia)

1. L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

Art. 5.

(Termine di efficacia dell'amnistia)

1. L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 marzo 2006.

CAPO II

CONCESSIONE DELL'INDULTO

Art. 6.

(Indulto)

1. È concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a 25.000 euro per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

2. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

3. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato anche solo in parte l'indulto, salvo per quella dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici conseguente a condanna per delitti commessi con l'abuso di poteri o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione.

Art. 7.

(Esclusioni oggettive dall'indulto)

1. L'indulto non si applica alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

- a) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
- b) 416, sesto comma (associazione per delinquere);
- c) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
- d) 422 (strage);
- e) 630, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);
- f) 644 (usura);
- g) 644-bis (usura impropria);
- h) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. L'indulto non si applica, altresì, alle pene per il delitto previsto dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n 309.

Art. 8.

(Revoca dell'indulto)

1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

Art. 9.

(Termine di efficacia dell'indulto)

1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 marzo 2006.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

